

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3235

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2004

—————

Modifiche all’articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge nasce dalla necessità di un chiarimento definitivo dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Sebbene già chiarito da una circolare del Ministro dei trasporti e da un parere del Consiglio di Stato, il tema oggetto del presente disegno di legge ci appare degno di una norma giuridica avente dignità di legge, in quanto alcuni esponenti delle forze dell'ordine continuano, probabilmente per una forma di intransigenza priva di ogni malevolenza, a penalizzare i tassisti.

Il problema consiste nella situazione che si crea quando un tassista viene ingaggiato da un cliente che vuole essere preso o portato in località lontane dal Comune in cui è stata rilasciata la licenza, e i cui confini limitano il raggio d'azione del tassista medesimo. Orbene, la norma che regola questa eventualità risiede nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di per-

sone mediante autoservizi pubblici non di linea), precisamente all'articolo 2, comma 1, laddove testualmente si dice: «... il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale». Ciò che ha comportato, e comporta ancora, qualche equivoco è proprio questo periodo, dal quale evidentemente non si evince con sufficiente chiarezza che ciò che conta è il luogo ove ha inizio il servizio. Il tassista, nei casi in cui raccoglie il passeggero fuori del Comune di appartenenza, ha solamente l'obbligo di dimostrare che il viaggio ha avuto inizio all'interno dell'area comunale di appartenenza.

Pertanto il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, mira ad eliminare le incertezze e tutelare l'operato del tassista che esce dai confini del proprio Comune, mediante una lettera consegnatagli all'atto del conferimento dell'incarico, in cui si richieda il prelevamento in un altro Comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il servizio, iniziato nel comune in cui è stata rilasciata la licenza, preveda il prelevamento dell'utente in comuni diversi da quello di partenza, la richiesta di prestazione deve essere comprovata da lettera di incarico sottoscritta dall'utente stesso.».

